

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

Oggetto: Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 - Bando - Sottomisura 6.1 - “Aiuti all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori” – annualità 2016 DDS 35/AEA/2016 e annualità 2017 DDS 715/AEA/2016 Adeguaamenti, integrazioni e semplificazione delle procedure

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

(dispositivo)

- di prevedere che i giovani agricoltori che presentano domanda di sostegno a valere sui bandi sottomisura 6.1 “Aiuti all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori” - annualità 2016 (DDS n. 35/AEA/2016) e annualità (DDS n. 715/AEA/2016) e sono insediati in imprese ricadenti nei Comuni del c.d. cratere sismico, possano presentare i titoli abilitativi necessari per la realizzazione degli investimenti previsti nel PSA nel termine di 21 mesi dalla decisione individuale di concedere il sostegno;
- di stabilire che per i soggetti di cui al punto precedente sia sempre applicabile il termine di 48 mesi per il completamento del Piano di sviluppo aziendale ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati senza necessità, di presentare richieste o ulteriore documenti a giustificazione;
- di prevedere, nell’ambito della semplificazione amministrativa, al fine di ridurre gli oneri a carico delle imprese e sulla base di quanto stabilito dalla DGR n.1641/2016, i seguenti adeguamenti al testo del bando sottomisura 6.1 annualità 2017 approvato con DDS n. 715/AEA/2016:
 - viene eliminato dai Requisiti dell’impresa, la cui mancanza determina l’inammissibilità della domanda, il possesso del conto corrente dedicato, in via esclusiva - paragr. 5.1.2. del bando;
 - il paragr. 5.3 Spese ammissibili viene adeguato prevedendo che “Affinché la spesa sia ammissibile, è necessario utilizzare un conto corrente bancario o postale per effettuare tutti i pagamenti relativi alla domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo, intestato al beneficiario e presente nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di pagamento. Inoltre il beneficiario per tutte le transazioni relative all’intervento dovrà inserire, nella fattura o nel documento contabile equipollente, un’apposita codifica costituita dall’ID domanda e dalla sottomisura di riferimento, unitamente al dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all’investimento finanziato e nel caso di macchine ed attrezzature, il numero di telaio o



di matricola. Ciò al fine di favorire la registrazione con codice contabile separato nel rispetto di quanto indicato nella lettera c punto i del comma 1 dell'articolo 66 del Reg UE n.1305/2013. In difetto i documenti dovranno essere rettificati, pena l'inammissibilità della spesa. L'obbligo dell'apposizione della suddetta codifica non si applica ai pagamenti non frazionabili (ad esempio stipendi, versamento oneri riflessi, IVA se non recuperabile, costi generali, ecc.) purché venga garantita comunque la tracciabilità dei pagamenti e la riconducibilità degli stessi al progetto”.

- il punto 1 del paragr. 7.4.1 Presentazione delle domande ed il punto g) del paragr. 7.5.1 Presentazione delle domande sono integrati prevedendo che “le fatture o i documenti contabili equipollenti devono riportare un’apposita codifica costituita dall’ID domanda e dalla sottomisura di riferimento, unitamente al dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all’investimento finanziato e nel caso di macchine ed attrezzature, il numero di telaio o di matricola. In difetto i documenti dovranno essere rettificati, pena l’inammissibilità della spesa. L’obbligo dell’apposizione della suddetta codifica non si applica ai pagamenti non frazionabili (ad esempio stipendi, versamento oneri riflessi, IVA se non recuperabile, costi generali, ecc.) purché venga garantita comunque la tracciabilità dei pagamenti e la riconducibilità degli stessi al progetto”;
- l’impegno che il beneficiario assume nel consentire agli organi incaricati dei controlli l’accesso in azienda e alla documentazione, in ogni momento e senza restrizioni, è specificato inserendo, al paragr. 7.6 Impegni dei beneficiari, anche l’obbligo a garantire un’agevole consultazione dei documenti;
- di sostituire, limitatamente al bando annualità 2017 di cui al DDS 715/AEA/2016, la tabella delle Produzioni Standard Attività Connesse (Allegato 2 del bando) con l’Allegato 1 del presente atto (PS Marche attività connesse v4) integrata con i valori della PS e le ore relative alle attività previste dalla sottomisura 6.4A4 “Trasformazioni e commercializzazioni di prodotti agricoli solo come INPUT”;
- di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n.573/16 e nel sito istituzionale www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento della sezione Programma di Sviluppo Rurale (PSR).

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO



(normativa di riferimento)

- DGR 995 del 16/11/2015 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 - Approvazione Schema di bando - Sottomisura 6.1. “Aiuti all’avviamento per l’insediamento di giovani”;
- DGR 1641 del 30/12/2016 avente ad oggetto “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 - Modifica DGR 995 del 16/11/2015 Schema di bando: Sottomisura 6.1. “Aiuti all’avviamento per l’insediamento di giovani”;
- DDS 35 del 19 gennaio 2016 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 - Bando - Sottomisura 6.1 - “Aiuti all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori”;
- DDS 715/AEA del 30/12/2016 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 - Bando - Sottomisura 6.1 - “Aiuti all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori” – anno 2017.

(motivazione)

I bandi della sottomisura 6.1 “Aiuti all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori” approvati DDS 35/AEA/2016 per l’annualità 2016 e con DDS 715/AEA/2016 per l’annualità 2017 prevedono per il giovane neo insediato una deroga all’obbligo della cantierabilità degli investimenti previsto dai bandi delle sottomisure 4.1 e 6.4A.

In particolare al paragrafo 5.3.2. - *Spese ammissibili per le altre misure del Pacchetto Giovani* - si prevede la possibilità di acquisire, entro 9 mesi dalla decisione individuale di concedere il sostegno, i titoli abilitativi necessari per la realizzazione degli investimenti previsti nel Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) altrimenti richiesti al momento della presentazione della domanda.

Lo stesso bando stabilisce un termine di 36 mesi, elevabile a 48 per casi debitamente giustificati, sempre a partire dalla decisione individuale di concessione del sostegno, per la realizzazione del PSA e il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento prefissati (cfr. paragrafo 5.2.1 “*Aiuto all’avviamento della nuova impresa*”).

A causa degli eventi sismici che ad agosto 2016, ottobre 2016 e gennaio 2017 hanno duramente colpito alcuni territori della Regione-sono pervenute numerose segnalazioni che evidenziano le difficoltà riscontrate dalle imprese che ricadono dei Comuni del c.d. cratere sismico a realizzare il proprio PSA.

Ciò sia per le mutate condizioni strutturali degli edifici oggetto di intervento, che per i ritardi con cui vengono rilasciati i titoli abilitativi, vista la mole di lavoro degli uffici tecnici comunali. Molti edifici, inoltre, mentre prima del terremoto avevano bisogno solo di interventi di trasformazione, ora necessitano di opere di ripristino (con risorse appositamente destinate per la calamità sisma) e di trasformazione (con fondi stanziati per il Piano di Sviluppo Rurale). Considerando che i due interventi devono seguire procedure separate e sequenziali,



i Comuni non rilasciano il permesso a costruire per le opere di trasformazione fintantoché non è stato completato l'intervento per la ricostruzione (collaudo).

Da qui le difficoltà riscontrate nell'ottenere i titoli abilitativi entro i 9 mesi previsti dal bando ed a completare il Piano di sviluppo aziendale ed a raggiungere gli obiettivi prefissati nei termini di 36 mesi.

Per tale ragione, è opportuno adeguare il testo dei bandi alle sopraggiunte esigenze, sulla base di quanto stabilito dalle Delibere n. 995/2015 e n.1641/2016 che autorizzano il Dirigente del Servizio Ambiente ed Agricoltura (ora Servizio Politiche agroalimentari) in qualità di Autorità di Gestione del PSR Marche 2014-2020, ad introdurre eventuali adeguamenti necessari per il buon funzionamento delle attività senza modificare gli indirizzi e le scelte dell'atto.

In particolare con il presente provvedimento si stabilisce che i giovani agricoltori che si sono insediati in imprese che ricadono nei Comuni del c.d. cratere sismico possano presentare i titoli abilitativi necessari per la realizzazione degli investimenti previsti nel PSA nel termine di 21 mesi dalla decisione individuale di concedere il sostegno e che per tali imprese sia sempre applicabile il termine di 48 mesi per il completamento del Piano di sviluppo aziendale ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati senza necessità, di presentare richieste o ulteriore documenti a giustificazione.

Inoltre, nell'ambito della semplificazione amministrativa, al fine di ridurre gli oneri a carico delle imprese, viene eliminato l'obbligo di dotarsi di un conto corrente dedicato in via esclusiva alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle misure del PSR richiesto nel caso adesione alle sottomisure 4.1 o 6.4 A, (paragr.5.1.2.del bando DDS 715/AEA/2016).

Il beneficiario deve quindi utilizzare un conto corrente bancario o postale per effettuare tutti i pagamenti relativi ad ogni domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo, a lui intestato e presente nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di pagamento. Tuttavia, per garantire il rispetto di quanto indicato nella lettera c punto i del comma 1 dell'articolo 66 del Reg UE n.1305/2013 - e cioè che l'autorità di gestione provvede in particolare a garantire che i beneficiari e altri organismi che partecipano agli interventi *siano informati degli obblighi derivanti dall'aiuto concesso e adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento* - e quindi favorire la registrazione con codice contabile separato, il beneficiario per tutte le transazioni relative all'intervento dovrà inserire nella fattura, o nel documento contabile equipollente, un'apposita codifica costituita dall'ID domanda e dalla sottomisura di riferimento, unitamente al dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato e, nel caso di macchine ed attrezzature, il numero di telaio o di matricola. In difetto i documenti dovranno essere rettificati, pena l'inammissibilità della spesa. L'obbligo dell'apposizione della suddetta codifica non si applica ai pagamenti non frazionabili (ad esempio stipendi, versamento oneri riflessi, IVA se non recuperabile, costi generali, ecc.)



purché venga garantita comunque la tracciabilità dei pagamenti e la riconducibilità degli stessi al progetto.

Di conseguenza viene eliminato dai Requisiti dell'impresa, la cui mancanza determina l'inammissibilità della domanda, il possesso del conto corrente dedicato, in via esclusiva, - paragr. 5.1.2. del bando DDS 715/AEA/2016, come sopra indicato.

Conseguentemente:

- il paragr. 5.3 Spese ammissibili viene adeguato prevedendo che "Affinché la spesa sia ammissibile, è necessario utilizzare un conto corrente bancario o postale per effettuare tutti i pagamenti relativi ad ogni domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo, intestato al beneficiario e presente nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di pagamento.

Inoltre il beneficiario, per tutte le transazioni relative all'intervento, dovrà inserire, nella fattura o nel documento contabile equipollente, un'apposita codifica costituita dall'ID domanda e dalla sottomisura di riferimento, unitamente al dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato e, nel caso di macchine ed attrezzature, il numero di telaio o di matricola.

In difetto i documenti dovranno essere rettificati, pena l'inammissibilità della spesa. L'obbligo dell'apposizione della suddetta codifica non si applica ai pagamenti non frazionabili (ad esempio stipendi, versamento oneri riflessi, IVA se non recuperabile, costi generali, ecc.) purché venga garantita comunque la tracciabilità dei pagamenti e la riconducibilità degli stessi al progetto".

- il punto 1 del paragr. 7.4.1 Presentazione delle domande ed il punto g) del paragr. 7.5.1 Presentazione delle domande sono integrati prevedendo che "le fatture o i documenti contabili equipollenti devono riportare un'apposita codifica costituita dall'ID domanda e dalla sottomisura di riferimento, unitamente al dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato e nel caso di macchine ed attrezzature, il numero di telaio o di matricola. In difetto i documenti dovranno essere rettificati, pena l'inammissibilità della spesa. L'obbligo dell'apposizione della suddetta codifica non si applica ai pagamenti non frazionabili (ad esempio stipendi, versamento oneri riflessi, IVA se non recuperabile, costi generali, ecc.) purché venga garantita comunque la tracciabilità dei pagamenti e la riconducibilità degli stessi al progetto".

Viene inoltre meglio specificato l'impegno che il beneficiario assume nel consentire agli organi incaricati dei controlli l'accesso in azienda e alla documentazione, in ogni momento e senza restrizioni, inserendo, al paragr. 7.6 Impegni dei beneficiari, anche l'obbligo a garantire un'agevole consultazione dei documenti.

Infine, considerando che il bando annualità 2017 di cui al DDS 715/AEA/2016, prevede l'attivazione nel "pacchetto giovani" anche della sottomisura 6.4A4 (Trasformazione e



commercializzazione di prodotti allegato 1 al trattato solo come input), deve essere adeguata la tabella delle Produzioni Standard Attività Connesse (Allegato 2 PS Marche attività connesse^{v3}) introducendo i valori della PS e le ore relative.

La Tabella così integrata è riportata integralmente nell' Allegato 2 PS Marche attività connesse v4 al presente provvedimento.

(esito dell'istruttoria)

Per le motivazioni esposte si propone l'adozione del presente decreto avente per oggetto: "Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 - Bando - Sottomisura 6.1 - "Aiuti all'avviamento per l'insediamento di giovani agricoltori" – annualità 2016 DDS 35/AEA/2016 e annualità 2017 DDS 715/AEA/2016 Adeguamenti, integrazioni e semplificazione delle procedure"

Il responsabile del procedimento
(Andrea Sileoni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato 1 *PS Marche attività connesse v4*

